



FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE

DECISIONE EX ART. 46 REGOLAMENTO DI GIUSTIZIA

FIG PD 26S/16 SALVATORE BRANCATI

Con provvedimento di fissazione della data di decisione ex art. 44 Regolamento di Giustizia ritualmente comunicato al tesserato Salvatore Brancati, veniva contestato al predetto di *“aver colpito più volte con il piede la palla in gioco durante il gioco della buca 9 al fine di ottenere un illecito vantaggio nella competizione durante la gara del 02/06/16 presso il Picciolo Golf Club.”*

Il procedimento disciplinare è cominciato a seguito del rapporto informativo pervenuto dal sig. Giuseppe Leonardi Presidente del comitato di gara.

Il sig. Brancati nei termini di rito ha fatto richiesta di essere ascoltato.

Il tesserato senza l'assistenza di difensori è stato ascoltato di persona durante l'udienza del 20/07/16 dichiarando spontaneamente che per disattenzione era possibile che avesse colpito con il piede la pallina, che era nascosta dall'erba alta durante le ricerche della stessa nel gioco della buca 9. Il tesserato ha tuttavia escluso categoricamente di

aver colpito con il piede la palla in modo volontario per migliorare la posizione della stessa.

MOTIVI

Alla luce delle risultanze istruttorie raccolte e delle ammissioni fatte dallo stesso tesserato si ritiene che in effetti il sig. Brancati nel corso del gioco della buca 9, mentre cercava la sua palla in una zona di erba alta, ha colpito con il piede la stessa modificandone la posizione.


Il tesserato ha quindi posto in essere un comportamento illecito che va sanzionato.

Per la determinazione della pena è rilevante l'elemento psicologico con il quale ha agito il tesserato. Lo scrivente anche in considerazione dell'audizione del sig. Brancati ritiene credibile e plausibile che il giocatore abbia mosso la pallina in gioco involontariamente. Pertanto l'illecito viene sanzionato come colposo, posto in essere cioè dal sig. Brancati con imperizia e per scarsa attenzione.

La pena congrua che si ritiene di applicare nel caso di specie è di sei (sei) mesi di squalifica, anche in considerazione del fatto che il tesserato non risulta essere recidivo.

P.Q.M.

Accertata la responsabilità del sig. Salvatore Brancati per i fatti di cui in motivazione, si applica a quest'ultimo la sanzione




disciplinare di 6 (sei) mesi di squalifica temporanea, consistente nella perdita del diritto del tesserato di svolgere attività sportiva nell'ambito della FIG.

Così deciso in Roma il 26/07/16.

Si comunichi ai sensi dell'art. 35 del Regolamento di Giustizia.

Avv. Paolo Cieri

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Paolo Cieri', written in a cursive style.